



## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**INAIL** – Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione regionale per la Liguria, nella persona del Direttore regionale, dott. ssa Angela Razzino

e

**L'Ufficio della Consigliera regionale di Parità**, nella persona della Consigliera dott.ssa Laura Amoretti,

### Premessa

- **L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)**, è un Ente pubblico non economico gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
  - ridurre il fenomeno infortunistico
  - assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
  - garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
  - realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

Al fine di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l'Inail realizza, tra l'altro, iniziative di:

- monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni
  - indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo
  - finanziamento alle imprese che investono in sicurezza
  - ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Premesso, inoltre, che la tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela che va dallo studio delle situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.



- **L'Ufficio della Consigliera regionale di Parità**, disciplinato dal decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246" intraprende "ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello stato, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici", svolgendo in particolare, i seguenti compiti:
  - a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera;
  - b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  - c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale;
  - d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro;
  - e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
  - f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
  - g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.



## Considerati

- I rapporti che da diversi anni hanno visto collaborare Inail e la Consigliera regionale di Parità nel promuovere una cultura attenta ai temi della salute, della prevenzione degli infortuni e malattie professionali in un'ottica antidiscriminatoria e di genere;
- Il comune impegno a realizzare iniziative e progetti sia in materia di salute e sicurezza che sulle tematiche delle pari opportunità rivolte al mondo del lavoro.

## Rilevato

- Il particolare valore che oggi assume la questione della parità di trattamento e delle discriminazioni tutte, anche quali fonti di rischio infortunistico per l'integrità psicofisica del/della lavoratore/trice;
- L'esigenza per l'INAIL di realizzare le migliori condizioni di benessere organizzativo nel lavoro anche attraverso la valorizzazione delle differenze delle risorse umane in un'ottica di genere e antidiscriminatoria nel suo complesso;
- La necessità, altresì, per la Consigliera regionale di parità, di elaborare una banca dati per realizzare un archivio sulla condizione della donna nel mondo del lavoro in generale: occupazione, imprenditoria femminile, welfare aziendale, e altri dati ritenuti necessari.

## ENTRAMBE LE PARTI CONVENGONO DI

- Sperimentare, realizzare e condividere iniziative, ricerche su salute e sicurezza sul lavoro coniugate alle differenze non solo di genere;
- Individuare temi di impegno e lavoro comune, che possano veicolare messaggi di cambiamento di modelli culturali e di stili di vita nel rispetto della sicurezza e che possa favorire il passaggio dalla parità all'uguaglianza sostanziale, intervenendo attivamente su tematiche di rilevanza sociale e lavorativa;

## LE PARTI CONVENGONO, ALTRESI'

- di coinvolgere altri soggetti, istituzioni, associazioni o comunque altre parti sociali, qualora ciò si rendesse necessario in relazione alla natura degli interventi pianificati per realizzare efficaci azioni prevenzionali in un'ottica di genere e antidiscriminatoria per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nonché nuovi modelli relazionali finalizzati al benessere organizzativo;



## A TALE SCOPO

- L' Inail, Direzione regionale per la Liguria e l'Ufficio della Consigliera di parità metteranno a disposizione le proprie strutture organizzative e le proprie professionalità;
- Entrambe le parti cureranno quanto necessario per predisporre i lavori/progetti anche attraverso un tavolo tecnico che sarà costituito con designazione dei componenti da parte di ciascun Ente;
- L'eventuale onere economico per progetti ed iniziative concordate sarà, comunque, oggetto di successivo accordo tra le parti.

## DURATA

Il presente Protocollo avrà vigore a partire dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. E' prorogabile di altri tre anni, acquisita la disponibilità delle parti.

## TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali e particolari nonché le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui le Parti dovessero entrare a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengono trattati e custoditi dalle parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D. Lgs 196 del 2003 così come modificato dal D. lgs 101/2018 recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE), esclusivamente per le attività realizzate in attuazione delle presente convenzione.

Le Parti si impegnano, altresì, ad assicurare la sicurezza e la riservatezza in relazione alle notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dell'attività di collaborazione e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Genova, lì 27 luglio 2021

F.to

Il Direttore regionale INAIL Liguria

dott. ssa Angela Razzino

La Consigliera regionale di Parità

dott.ssa Laura Amoretti